Testo unificato dei regolamenti comunali in materia di concessione di contributi ed altri vantaggi economici *(codice X) approvato con Deliberazione consiliare n. 152 del 08/10/2007*

Testo unificato dei regolamenti comunali in materia di concessione di contributi ed altri vantaggi economici *(codice X)*

Indice

Parte I – FONDAMENTO, PRINCIPI E FINALITA' DELLA REGOLAZIONE

Art. 1 - Fondamento giuridico della regolazione.
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 – Criteri generali
Art. 5 – Tipologie di provvidenze

Parte II – CONTRIBUTI FINANZIARI-AMBITO DI APPLICAZIONE E PRECISAZIONE DEI SETTORI D'INTERVENTO

Titolo I – Tipologia di contributi finanziari

Art. 6 – Contributi finanziari annuali
Art. 7 – Contributi finanziari per progetti su bando
Art. 8 - Contributi finanziari per progetti ad erosione progressiva del fondo assegnato
Art. 9 – Contributi straordinari

Titolo II – Attività per una cultura partecipata

Art. 10 – Obiettivo degli interventi
Art. 11 – Requisiti soggettivi
Art. 12 – Tipologie di progetti finanziabili
Art. 13 – Documentazione
Art. 14 – Criteri di valutazione dei programmi e progetti
Art. 15 – Determinazione dei contributi
Art. 16 – Altre disposizioni particolari

Titolo III – Attività per una progettualità giovanile

Art. 17 – Obiettivi degli interventi
Art. 18 – Requisiti soggettivi
Art. 19 – Requisiti oggettivi
Art. 20 – Documentazione
Art. 21 – Criteri di valutazione dei progetti
Art. 22 – Tipologie di contributo e modalità di determinazione
Art. 23 – Altre disposizioni particolari

Titolo IV – Attività per la promozione e la diffusione dello sport e per il tempo libero

Art. 24 – Obiettivi degli interventi
Art. 25 – Requisiti soggettivi
Art. 26 – Tipologie di interventi finanziabili
Art. 27 – Criteri di valutazione dei programmi o dei progetti
Art. 28 – Tipologie di contributo
Art. 29 – Modalità di determinazione del contributo ordinario
Art. 30 – Modalità di determinazione del contributo straordinario
Art. 31 – Contributi indiretti

Titolo V – Attività nel campo delle relazioni internazionali

Art. 32 – Obiettivi degli interventi

Art. 33 – Requisiti soggettivi
Art. 34 – Tipologie di progetti finanziabili
Art. 35 – Presentazione delle domande e criteri di valutazione dei progetti
Art. 36 – Determinazione del contributo

Titolo VI – Attività promozionali per il commercio, l'artigianato e l'agricoltura

Capo I – Interventi per il commercio

Art. 37 – Obiettivi dell'intervento
Art. 38 – Requisiti soggettivi
Art. 39 – Requisiti oggettivi
Art. 40 – Presentazione delle domande e criteri di valutazione dei progetti
Art. 41 – Determinazione del contributo

Capo II – Interventi per la promozione dell'industria e dell'artigianato

Art. 42 – Obiettivi degli interventi
Art. 43 – Requisiti soggettivi
Art. 44 – Tipologie di progetti finanziabili
Art. 45 – Presentazione delle domande e criteri di valutazione
Art. 46 – Determinazione del contributo

Capo III – Interventi per l'agricoltura

Art. 47 - Obiettivi degli interventi
Art. 48 – Requisiti soggettivi
Art. 49 – Requisiti oggettivi
Art. 50 - Presentazione delle domande e criteri di valutazione
Art. 51 – Determinazione del contributo

Titolo VIII – Attività di tutela dei consumatori

Art. 52 – Obiettivo degli interventi
Art. 53 – Requisiti soggettivi
Art. 54 – Tipologie di progetti finanziabili
Art. 55 – Presentazione delle domande e documentazione
Art. 56 – Criteri di valutazione
Art. 57 - Determinazione del contributo

Titolo IX - Attività per la tutela delle pari opportunità

Capo I – Assistenza legale a favore di donne in difficoltà socio economica

Art. 58 – Obiettivi degli interventi
Art. 59 – Requisiti soggettivi
Art. 60 – Requisiti oggettivi
Art. 61 – Presentazione delle domande e criteri di valutazione
Art. 62 – Determinazione del contributo

Titolo X – Attività in campo universitario

Art. 63 – Obiettivi degli interventi
Art. 64 – Requisiti soggettivi
Art. 65 – Requisiti oggettivi
Art. 66 – Presentazione delle domande
Art. 67 – Determinazione del contributo e criteri di valutazione
Art. 68 – Altre disposizioni particolari

Titolo XI – Attività per la difesa dell'ambiente
Art. 69 – Obiettivi degli interventi
Art. 70 – Requisiti soggettivi
Art. 71 – Tipologie di progetti o iniziative finanziabili
Art. 72 – Criteri di valutazione delle domande
Art. 73 – Determinazione del contributo

Parte III - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Capo I – Presentazione delle domande
Art. 74 – Pubblicità dei termini per la presentazione delle domande
Art. 75 – Domande per contributi annuali
Art. 76 – Domande per contributi su progetti a bando

Capo II – Concessione e liquidazione del contributo
Art. 77 – Attività istruttoria
Art. 78 – Concessione del contributo
Art. 79 – Diniego del contributo
Art. 80 – Liquidazione del contributo

Capo III – Verifiche e controlli
Art. 81 – Vincolo di destinazione
Art. 82 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Capo IV – Decadenza
Art. 83 – Decadenza del contributo

Parte IV – ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Titolo I – Patrocinio ad iniziative, attività e manifestazioni
Art. 84 – Finalità del patrocinio
Art. 85 – Soggetti beneficiari
Art. 86 – Concessione del patrocinio
Art. 87 – Effetti del patrocinio
Art. 88 – Revoca del patrocinio

Titolo II – Concessione di locali, impianti ed attrezzature
Art. 89 – Disposizioni comuni
Art. 90 – Predisposizione di spazi, aree e strutture attrezzate
Art. 91 - Concessione di sedi ed impianti comunali
Art. 92 – Fornitura di prestazioni e servizi
Art. 93 – Prestito di attrezzature, materiali e beni mobili
Art. 94 – Concessione di targhe, coppe o altre dotazioni rappresentanza

Parte V - ALTRE DISPOSIZIONI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I – Albo dei beneficiari
Art. 95 – Istituzione dell'albo
Art. 96 - Tenuta ed aggiornamento dell'albo
Art. 97 – Pubblicazione dell'albo

Titolo II – Disposizioni finali e transitorie
Art. 98 - Rinvio
Art. 99 – Procedimenti pendenti

Art. 100 – Norme abrogate
Art. 101 –Entrata in vigore

Allegati

A - Criteri per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito delle "Attività per la promozione e la diffusione dello spot e per il tempo libero" (integrativo delle disposizioni contenute nell'art. 28)

B - Schema per la rendicontazione dei vantaggi economici ai sensi dell'art. 89

PARTE PRIMA – FONDAMENTO, PRINCIPI E FINALITA' DELLA REGOLAZIONE

Art. 1 - Fondamento giuridico della regolazione

1. Il presente testo unificato raccoglie le norme dei regolamenti comunali recanti criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai soli fini della di una trasparente comprensione di alcuni termini ricorrenti nel testo del presente codice, si assumono le seguenti definizioni:
   a) contributi, provvidenze: termini usati con riferimento generico ad una qualunque delle forme di intervento indicate alle successive lettere b) e c);
   b) sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari: termini usati in via alternativa con riferimento a contributi finanziari erogati a favore di cittadini, imprese e loro associazioni;
   c) vantaggi economici: termine usato con riferimento ad ogni altra modalità di sostegno all'attività di cittadini, imprese e loro associazioni sotto forma di concessione o fornitura di beni e servizi;
   d) piano generale di sviluppo (PGS): rappresenta il principale documento di programmazione generale pluriennale e strategica, nel quale sono definiti i principali obiettivi strategici del Comune;
   e) piano esecutivo di gestione (PEG): strumento di attuazione del bilancio comunale annuale, che individua obiettivi e risorse per la realizzazione dei programmi comunali specificati nel PGS;
   f) trasferimenti: termine tecnico con il quale sono definiti i fondi stanziati nel bilancio comunale per contributi finanziari a terzi.
   g) I.S.E.E.: Indicatore di Situazione Economica Equivalente previsto dalla legge istituiva come sistema unificato di valutazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del codice si applicano all'azione amministrativa del Comune di Forlì volta a promuovere, sostenere e valorizzare le attività di persone ed enti pubblici e privati nei settori o materie individuate nella parte seconda.
2. Le provvidenze sono concesse nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio e secondo gli obbiettivi annualmente stabiliti nel piano esecutivo di gestione, ovvero in apposite deliberazione della giunta comunale.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice:
   a) i contributi concessi sotto qualsiasi forma nell' esercizio delle funzioni di assistenza sociale;
   b) i contributi che il comune è tenuto a corrispondere in base a norme di legge;
   c) i contributi finanziari disciplinati ed erogati nell'ambito di specifici progetti comunali;
   d) i contributi o concorsi finanziari che si caratterizzano come compartecipazione a specifici programmi, progetti o iniziative.

Art. 4 – Criteri generali

1. I contributi sono concessi per progetti e iniziative non aventi fini di lucro, fatti salvi i casi particolari previsti dai criteri stabiliti per ciascun settore o materia.
2. In via generale i progetti e le iniziative che beneficiano delle provvidenze sono realizzati all'interno del territorio comunale. Sono ammesse diverse localizzazioni:
   a) per consentire la partecipazione di persone residenti ad iniziative localizzate al di fuori del territorio comunale;
   b) quando l'iniziativa è idonea a promuovere in maniera significativa l'immagine del comune.

3. Nella concessione delle provvidenze il comune tiene conto dei seguenti elementi di giudizio:
   a) corrispondenza ai principi ispiratori contenuti nello statuto comunale;
   b) promozione della città e della sua storia, o di personalità ad essa legate;
   c) sussidiarietà rispetti ai programmi comunali;
   d) programmazione annuale delle iniziative;
   e) significativo coinvolgimento di cittadini;
   f) risultati ottenuti in precedenti iniziative.

Art. 5 - Tipologie di provvidenze

1. Il comune realizza le proprie finalità di promozione, sostegno e valorizzazione mediante le seguenti tipologie di provvidenze:
   a) concessione di contributi finanziari, sotto forma di contributo annuale (per attività di carattere continuativo), ovvero contributo su progetto (per singolo progetto o iniziativa);
   b) fornitura di prestazioni e servizi. In tale caso il costo delle prestazioni e dei servizi può integrare il contributo eventualmente concesso ai sensi della lettera sub a);
   c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale ovvero concessione temporanea di sedi ed impianti comunali;
   d) prestito di attrezzature, materiali, beni mobili all'uopo predisposti o destinati. In caso di valore significativo è prescritto il versamento di idonea cauzione;
   e) concessione di targhe, premi, coppe o altre dotazioni di rappresentanza;
   f) concessione di patrocinio.
2. Le provvidenza di cui al comma 1, lettera a), sono disciplinate nella parte seconda e nella parte terza. Le provvidenza di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), sono disciplinate nella parte quarta.

PARTE SECONDA - CONTRIBUTI FINANZIARI - AMBITO DI APPLICAZIONE PRECISAZIONE DEI SETTORI D'INTERVENTO

Titolo I –Tipologia di contributi finanziari

Art. 6 – Contributi finanziari annuali

1. I contriti finanziari annuali sono concessi per sostenere la continuità di associazioni, enti ed istituzioni cittadine di particolare rilevo e tradizione, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di significativa importanza. I contributi annuali sono concessi sulla base di programmi annuali presentati , di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente, unicamente nei settori o materie per i quali è fatta espressa previsione nei titoli successivi.

Art. 7 – Contributi finanziari per progetti su bando

1. I contributi finanziari su progetto sono concessi di norma a seguito di bando emanato dopo l'approvazione del piano esecutivo di gestione. Il bando contiene un congruo termine per la presentazione dei progetti ed ogni altra informazione utile a garantire parità di condizioni fra i soggetti interessati. Il bando indica in quali casi è consentita la presentazione di progetti anche dopo la scadenza del termine; in tal caso il contributo è subordinato alla sussistenza di economie di bilancio.

Art. 8 –Contributi finanziari per progetti ad erosione progressiva del fondo assegnato

1. Qualora il bando o la norma che li disciplina non preveda un termine per la presentazione dei progetti, le domande sono prese in considerazione in ordine cronologico a partire dalla apposita comunicazione del dirigente competente che dichiara aperta la procedura. I contributi sono assegnati con erosione progressiva del fondo assegnato nell'apposito capitolo di bilancio previo comparazione dei progetti presentati nel primo trimestre dell'esercizio di riferimento .

Art. 9 – Contributi straordinari

1. Il Comune può concedere contributi straordinari a fronte di progetti, manifestazioni o iniziative la cui realizzazione e attuazione è collegata a fatti, circostanze o eventi non prevedibili.
2. La domanda dei soggetti proponenti corredata della documentazione necessaria ad una piena conoscibilità dei progetti, è sottoposta alla preventiva valutazione della Giunta Comunale che dispone, con propria delibera:
   a) circa l'accoglimento della domanda;
   b) eventuali proposte di variazioni di bilancio.
2. Il dirigente competente provvede alla concessione secondo le modalità disciplinate nella parte III.

Titolo II – Attività per una cultura partecipata

Art. 10 – Obiettivo degli interventi

1. In attuazione dell'art. IV dei "Principi generali e programmatici" dello Statuto, il Comune promuove lo sviluppo culturale sostenendo l'iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni sociali e facilitando la piena fruizione del patrimonio culturale ed artistico della città e del suo territorio.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 e degli obiettivi indicati nel PGS, il Comune prevede l'erogazione di specifici contributi per sostenere programmi, progetti e iniziative meritevoli, in grado di rispondere alle finalità dei programmi comunali secondo i criteri generali dell'art. 3 e sentiti gli organismi consultivi istituiti ai sensi dell'art. 58 dello statuto comunale.
3. Il fondo assegnato all'apposito capitolo di bilancio può essere ripartito dal PEG in una quota da destinare a contributi annuali ed in una quota da destinare a contributi su progetti a bando. Un ulteriore quota può essere riservati per progetti ad erosione progressiva o per progetti straordinari.
4. Nel PEG sono riportati gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso l'erogazione dei contributi.

Art. 11 – Requisiti soggettivi

1. Possono partecipare all'assegnazione dei contributi di cui al presente Titolo:
   a) associazioni, cooperative culturali ed altri organismi associativi con attività non saltuaria di promozione e divulgazione culturale;
   b) istituzioni e fondazioni culturali;
   c) altri soggetti pubblici e privati aventi come scopo la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva.
2. I soggetti di cui al comma 1, per accedere ai contributi, debbono possedere i seguenti requisiti:
   a) avere la propria sede nel territorio comunale o dimostrare di svolgere in esso una parte rilevante della propria attività;
   b) se si tratta di associazione, essere iscritti al registro delle libere forme associative o al registro per l'accesso al "tavolo della cultura";
   c) dimostrare un'esperienza significativa di almeno un anno in attività di promozione e divulgazione culturale.

Art. 12 – Tipologie di progetti finanziabili

1. Le domande di contributo da presentare entro i termini indicati nella parte III, possono riguardare programmi annuali comprendenti la realizzazione di progetti e iniziative da realizzare in prevalenza nel territorio comunale, ovvero uno o più progetti o iniziative da realizzare nel territorio del comune di Forlì alternativamente in termini di fruizione dell'evento o di produzione dell'evento.
2. Possono essere esaminate le tipologie di programmi e progetti di seguito indicate:
   a) programmi e progetti proposti da soggetti operanti con continuità nel territorio comunale e già destinatari in passato di contributi;
   b) programmi e progetti dedicati allo studio ed alla valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
   c) produzione di attività teatrali e musicali;
   d) promozione e diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva;
   e) programmi presentati da nuovi soggetti culturali in grado di garantire sviluppo per la rilevanza degli strumenti di intervento.

Art. 13 – Documentazione

1. Le domande sono corredate dai seguenti documenti:
   a) una dettagliata descrizione dei programmi da realizzare con la relativa previsione delle spese e delle entrate;
   b) l'indicazione delle risorse e delle strutture organizzative disponibili;
   c) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dall'art. (b);
   d) copia dell' ultimo bilancio approvato o del rendiconto finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente;
   e) dichiarazione in ordine ad altri contributi richiesti e ad eventuali sponsorizzazioni.

Art. 14 – Criteri di valutazione dei programmi e progetti.

1. Le domande pervenute sono istruite dall'unità organizzativa competente, sulla base dei criteri generali stabiliti all'art. 4, comma 3, e della rispondenza agli obiettivi riportati nel PGS e nel PEG. Gli strumenti di programmazione possono indicare ulteriori criteri idonei ad indirizzare maggiormente l'attività gestionale.

Art. 15 – Determinazione dei contributi

1. Il contributo concedibile a ciascun programma o progetto non può superare i seguenti limiti percentuali:
   a) per iniziative comportanti una spesa fino a Euro. 6.000 fino ad un massimo del 35%
   b) per iniziative comportanti una spesa superiore a Euro 6.000 e fino a Euro. 30.000 fino ad un massimo del 40%
   c) per iniziative comportanti una spesa superiore ad Euro 30.000 fino ad un massimo

del 50%.

2. I contributi sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati
3. Per quanto non disciplinato dal presente capo si fa rinvio alle disposizioni generali sul procedimento contenute nella parte III.

Art. 16 – Altre disposizioni particolari

1. Al fine di assicurare la massima conoscenza e la memoria storica dei progetti realizzati, i soggetti destinatari dei contributi di cui al presente titolo presentano, in occasione della rendicontazione di cui all'art 86, la documentazione idonea per la conservazione delle relative testimonianze quale: registrazione dell'opera o dello spettacolo teatrale o musicale prodotto ovvero altra documentazione similare a seconda delle diverse tipologie dei progetti o iniziative realizzate.
2. Possono essere presentate domande per progetti al di fuori dei termini stabiliti, unicamente nel caso di iniziative di particolare rilevanza, non preventivabili prima della loro presentazione, in quanto collegate a fatti, circostanze o eventi di assoluta attualità. Le domande possono essere prese in considerazione sulla base di specifica direttiva della Giunta Comunale che formula altresì gli indirizzi per la eventuale integrazione delle risorse finanziarie.

Titolo III – Attività per una progettualità giovanile

Art. 17 – Obiettivi degli interventi

1. In attuazione dell'art. IV dei "Principi generali e programmatici" dello Statuto, il Comune riconosce la specificità della condizione giovanile e promuove interventi, iniziative e servizi, in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale, al fine contribuire alla formazione umana e civile delle giovani generazioni.
2. In tale ambito il Comune opera con funzione di stimolo e coordinamento, attivando sinergie e collaborazioni l'associazionismo sociale, culturale e ricreativo non profit e con i gruppi giovanili anche mediante la concessione di contributi finanziari sulla base dei criteri dettati nel presente titolo.
3. Il fondo assegnato all'apposito capitolo di bilancio è utilizzato sulla base di contributi su progetto tenuto conto degli obiettivi specifici da raggiungere riportati nel PEG.

Art. 18 – Requisiti soggettivi

1. Sono ammessi all'erogazione di contributi:
   a) associazioni giovanili formalmente costituite;
   b) associazioni e gruppi giovanili informalmente costituiti;
   c) associazioni e imprese socio-culturali e ricreative "non profit" che operano, senza scopo di lucro, a favore di adolescenti e giovani.
2. I soggetti di cui al comma 1 lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:
   a) essere composti da non meno di cinque associati;
   b) costituirsi come gruppo o associazione temporanea mediante atto notorio;
   c) età media dei loro componenti non superiore ad anni 29.

.

Art. 19 – Requisiti oggettivi

1. I progetti devono riguardare attività e iniziative da svolgersi nell'ambito del territorio comunale.
2. Sono considerati ammissibili i progetti in linea con le finalità indicate all'art. 22 che manifestano capacità di sostenere e sviluppare l'autonoma iniziativa di gruppi ed associazioni giovanili e di espandere la loro capacità di aggregazione agendo positivamente sullo sviluppo dell'identità giovanile e per l'inserimento sociale dei giovani.

Art. 20 – Documentazione

1. Le domande di ammissione ai contributi sono presentate entro i termini e con le modalità indicate nella parte III.
2. Le domande presentate dai soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) e b) debbono contenere:
   a) una descrizione del progetto che si intende realizzare, comprendente almeno: la definizione di finalità e obiettivi, la descrizione dettagliata dei programmi di attività previsti, la precisazione delle modalità di verifica;
   b) il preventivo economico dell'iniziativa, contenente la specifica delle spese e delle eventuali entrate previste;
   c) la descrizione delle risorse e delle strutture organizzative disponibili;
   d) l'indicazione di eventuali richieste ad altri enti, nonchè l'indicazione di eventuali sponsorizzazioni richieste o ottenute;
   e) una auto-dichiarazione sottoscritta nei termini di legge, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 18, comma 2.
3. Le domande presentate dai soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), devono contenere, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2:
   a) una relazione sulle attività, relative al settore socio-culturale e ricreativo, rivolte espressamente ai giovani e realizzate nel corso dell'ultimo anno;
   b) (per le sole imprese) una auto-dichiarazione sottoscritta nei termini di legge, che l'impresa si obbliga ad

assumere l'onere contributivo degli operatori impegnati nell'iniziativa nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, previdenza.

Art. 21 - Criteri di valutazione dei progetti

1. I progetti sono valutati tenendo conto degli obiettivi specifici stabiliti nel PEG e delle seguenti priorità:
   a) produzione e promozione di attività ricreative e culturali particolarmente significative per la realtà giovanile locale, per la rilevanza dei temi trattati e per il numero di giovani che si presume di coinvolgere;
   b) attività di sensibilizzazione culturale e sociale, con preferenza a quelle volte al superamento di barriere e pregiudizi razziali, ideologici e sociali;
   c) attività volte allo sviluppo della conoscenza delle dinamiche e delle problematiche connesse con il mondo giovanile e adolescenziale;
   d) attività realizzate nelle sedi e nei laboratori destinati dal Comune alle attività giovanili.

Art. 22 –Tipologie di contributo e modalità di determinazione

1. I contributi sono assegnati ai progetti finanziabili, mediante comparazione fra gli stessi a seguito di bando.
2. Le domande pervenute entro i termini sono istruite dall'unità organizzativa competente, entro 40 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.
3. L'ammontare dei contributi viene determinato coi seguenti criteri:
   a) per progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) e b): fino a un massimo del 70% della spesa preventivata con un massimo di € 1.000,00;
   b) per i progetti presentati da soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera c:
      1) per iniziative comportanti una spesa fino ad € 2.500,00, fino ad un massimo del 60% della spesa prevista;
      2) se le iniziative sono svolte presso le sedi ed i laboratori del Comune destinati alle attività giovanili il contributo viene elevato fino ad un massimo dell'80%;
      3) per iniziative comportanti una spesa superiore a €. 2.500,00, il dirigente responsabile dell'unità organizzativa competente all'istruttoria., ove il progetto sia ritenuto ammissibile, stabilisce l'ammontare del contributo concedibile, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 21 e della consistenza dei fondi stanziati a bilancio.
4. I contributi sono vincolati alla realizzazione dei progetti per cui sono stati assegnati; essi sono a parziale copertura dei costi preventivati e non possono essere utilizzati per altre attività.
5. Per quanto riguarda concessione, liquidazione, rendicontazione, verifiche e controlli si fa rinvio alle disposizioni della Parte III.

Art. 23 – Altre disposizioni particolari

1. Al fine di assicurare la massima conoscenza e la memoria storica dei progetti realizzati, i soggetti destinatari dei contributi di cui al presente titolo presentano, in occasione della rendicontazione di cui all'art 77, la documentazione idonea per la conservazione delle relative testimonianze. Tale documentazione può consistere nella: registrazione dell'opera o dello spettacolo teatrale o musicale prodotto o in altra documentazione similare a seconda della tipologia del progetto o iniziativa realizzata.
2. Possono essere presentate domande per progetti al di fuori dei termini fissati all'art. 19 unicamente nel caso di iniziative di particolare rilevanza non preventivabili prima della loro presentazione in quanto collegate a fatti, circostanze o eventi di assoluta attualità. Le domande possono essere prese in considerazione sulla base di specifica direttiva della Giunta Comunale che formula altresì le direttive per la eventuale integrazione delle risorse finanziarie.

Titolo IV - Attività per la promozione e la diffusione dello sport e per il tempo libero

Art. 24 – Obiettivi degli interventi

1. In attuazione dell'art. IV dei "Principi generali e programmatici" dello Statuto, il Comune promuove e sostiene l'attività sportiva come una delle attività primarie nel campo socio-educativo per la formazione delle nuove generazioni, privilegiando il sostegno per le attività rivolte all'età adolescenziale.
2. Il Comune può destinare ai soggetti promotori di iniziative coerenti con le finalità del comma 1, contributi finanziari in forma diretta o altre agevolazioni sotto forma di erogazione di beni e servizi.
3. I contributi sono destinati alla promozione ed alla valorizzazione delle attività sportive che si propongono:
   a) di concorrere al pieno sviluppo della persona, sotto il profilo della socializzazione e formazione educativa;
   b) di far risaltare i valori trasmessi attraverso lo sport per lo sviluppo delle conoscenze e competenze che consentono ai giovani l'acquisizione di capacità fisiche e psichiche;
   c) di favorire il corretto approccio alla competizione e all'agonismo;
   d) di sviluppare le capacità sociali come il lavoro in gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la lealtà sportiva, anche in un ambito multiculturale.

4 Il presente regolamento è strumento normativo complementare alle norme che regolano la gestione degli impianti sportivi comunali col fine di consolidare il ruolo sociale degli impianti comunali.

5. Nel PEG sono riportati gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso l'erogazione dei contributi. I fondi assegnati

all'apposito capitolo di bilancio possono essere ripartiti in una quota da destinare a contributi ordinari ed in una quota da destinare a contributi straordinari.

Art. 25 – Requisiti soggettivi

1 Possono presentare domanda di ammissione ai contributi di cui al presente titolo:
   a) le associazioni e le società sportive iscritte al registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il CONI (art. 90, comma 20, della legge. 27 dicembre 2002, n. 289); gli enti di promozione sportiva; le federazioni sportive del CONI;
   b) le associazioni di promozione sociale costituite per la diffusione della pratica sportiva, iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale istituito presso la Provincia di Forlì – Cesena.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
   a) avere sede nel territorio comunale di Forlì;
   b) avere svolto attività continuativa da almeno un anno.

Art. 26 – Tipologie di interventi finanziabili

1. Sono ammesse alla valutazione, le seguenti tipologie di intervento:
   a) attività di avviamento alla pratica sportiva e ludica, con finalità educative e formative, per bambini e giovani fino ai 18 anni, senza oneri per le famiglie;
   b) attività ed iniziative sportive per anziani (oltre i 65 anni) e diversamente abili;
   c) singole manifestazioni sportive di rilievo per la città di Forlì.
2. Sono esclusi:
   a) le attività corsuali programmate ordinariamente dal richiedente;
   b) i progetti che prevedono esclusivamente l'organizzazione di manifestazioni sportive che rientrano nella regolare programmazione di competizioni ufficiali o amichevoli;
   c) i progetti a fine di lucro.

Art. 27 – Criteri di valutazione dei programmi o dei progetti

1. I progetti sono esaminati e valutati, tenuto conto degli obiettivi specifici stabiliti nel PEG, secondo le seguenti priorità:
   a) iniziative che incentivano e sviluppano l'attività sportiva giovanile ovvero che si propongono di svolgere attività di particolare valenza sociale, anche favorendo l'accesso alla pratica sportiva per i ceti meno abbienti;
   b) iniziative che apportano notevole prestigio alla Città di Forlì ovvero che sono di rilevante attualità sportiva, con capacità di promozione del territorio;
   c) iniziative che, pur avendo carattere locale, coinvolgono più società, impianti o realtà del territorio ovvero che sono indirizzate alla promozione dei valori degli sport di minore diffusione.

Art. 28 –Tipologie di contributo

1. I contributi sono distinti in tre categorie:
   a) contributi annuali ordinari, destinati all'incentivazione e allo sviluppo dello sport a favore delle attività di cui all'art. 24, comma1, lettere a) e b), nonché di quelle di cui alla lettera c) del medesimo comma, prevedibili prima della data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
   b) contributi straordinari su progetto, rivolti al sostegno di particolari iniziative non prevedibili all'atto della definizione dei programmi annuali, ovvero al sostegno di manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, particolarmente significative per la città, ovvero ad offrire premi ad atleti e a società sportive che hanno ottenuto risultati di prestigio;
   c) contributi indiretti, che consistono in agevolazioni per l'uso di impianti e strutture sportive di proprietà comunale.
2. Le domande per ottenere i contributi annuali ordinari sono presentate entro il termine del 31 marzo dell'anno di riferimento e sono redatte in conformità al modello predisposto dal Comune.
3. Le domande per ottenere i contributi straordinari su progetto sono presentate almeno sessanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative. Il Comune si riserva di valutare l'accoglibilità delle domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratta di manifestazioni di particolare rilevanza.
4. I contributi indiretti per quanto non disciplinato dal presente Titolo sono soggetti alle disposizioni generali della Parte quarta .

Art. 29 –Modalità di determinazione del contributo ordinario

1. Le domande per ottenere contributi ordinari annuali, suddivise per le tipologie indicate all'art. 24, comma 1, sono istruite e valutate nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 25 secondo le modalità determinate nell'allegato A.
2. La Giunta Comunale può modificare le modalità di determinazione dei contributi stabilite nell'allegato A, per adeguarle alle variazioni intervenute nei programmi del Comune.

Art. 30 – Modalità di determinazione del contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è concesso solo in caso di disponibilità di risorse alla data di presentazione della domanda.
2. I progetti per l'ottenimento dei contributi straordinari sono valutati con i criteri dell'art. 27 e possono essere ammessi al contributo solo se raggiungono un punteggio minimo predeterminato indicato nell'allegato A.
3. Se il Comune reintegra le risorse da destinare a contributo nel corso dell'esercizio, ne da comunicazione con le modalità indicate all'art. 75.

Art. 31 – Contributi indiretti

1. I contributi indiretti di cui all'art. 26, comma, 1 lettera c), sono richiesti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative. Il Comune si riserva di valutare richieste presentate senza l'osservanza del termine indicato, quando si tratta di manifestazioni di particolare rilevanza.
2. La messa a disposizione di impianti sportivi di proprietà comunale avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) gratuitamente, per iniziative organizzate dalle scuole del territorio comunale o per iniziative sportive con finalità benefiche. Per uso gratuito, si intende l'esonero dal pagamento della tariffa d'uso prevista per l'impianto richiesto. E' sempre dovuto il pagamento delle spese di pulizie e di custodia, se previste;
   b) dietro pagamento di una tariffa ridotta, quando si tratta di iniziative pubbliche di particolare rilevanza coerenti con i programmi del Comune.
3. La concessione dell'impianto è disposta dal dirigente competente. Nell'atto di concessione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'agevolazione e le condizioni della concessione.
4. A sostegno delle attività estive all'aperto, per le quali risulta necessario disporre di uno spazio alternativo coperto da utilizzare esclusivamente in caso di maltempo, il Comune può concedere l'uso di una palestra scolastica o di un impianto in gestione diretta, con l'applicazione della tariffa prevista al comma 2. Nel caso di mancato utilizzo è corrisposta una quota minima del 20% della tariffa stabilita.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni generali del Titolo II della Parte IV.

Titolo V – Attività nel campo delle relazioni internazionali.

Art. 32 – Obiettivi degli interventi

1. In attuazione dell'art. II dei "Principi generali e programmatici" dello Statuto, il Comune promuove e sostiene lo sviluppo di una rete di relazioni e rapporti internazionali tra enti, istituzioni ed associazioni di vario genere aventi sede o attività nel suo territorio e i corrispondenti organismi di paesi esteri, privilegiando di norma i rapporti coi comuni coi quali ha istituito relazioni stabili.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, il Comune può prevedere la concessione di contributi finanziari o altri vantaggi economici sulla base dei criteri del presente titolo.
3. I fondi assegnati all'apposito capitolo di bilancio sono utilizzati per la concessione di contributi su progetti a bando. Una quota dei fondi può essere riservata nel PEG a progetti straordinari.

Art. 33 – Requisiti soggettivi

1. I contributi di cui all'art. 32 sono concessi a favore di soggetti che hanno la residenza o la sede nel comune di Forlì, per iniziative o attività da svolgersi nel territorio del comune o nei paesi esteri con i quali il comune intrattiene rapporti stabili. Quando le iniziative o le attività sono realizzate nel territorio del comune di Forlì, i contributi possono essere concessi anche a soggetti esterni.

Art. 34 – Tipologie di progetti finanziabili

1. I contributi di cui all'art. 37 sono concessi per progetti che rientrano in una delle seguenti tipologie:
   a) progetti organici intesi come attività ed iniziative plurime fra loro collegate dall'unicità del tema proposto, implicanti in via preferenziale relazioni di reciprocità con partner di paesi stranieri;
   b) scambi tematici intesi come progetti, iniziative o attività aventi carattere di reciprocità nei confronti dell'estero che si esplicano in un soggiorno all'estero di un gruppo forlivese e, reciprocamente, di un soggiorno a Forlì di un gruppo estero. Lo scambio si propone di sviluppare uno o più temi europei o internazionali fra quelli indicati al comma 2.
2. Il PEG nella definizione degli obiettivi annuali può selezionare le tematiche di particolare attualità cui ancorare la concessione dei contributi.
3. I progetti, sviluppati secondo le indicazioni dei commi 1 e 2, devono rispettare i seguenti requisiti:
   a) internazionalità del contenuto;
   b) spese di viaggio di norma a carico dei partecipanti;
   c) ospitalità garantita preferibilmente presso famiglie.

Art. 35 –Presentazione delle domande e criteri di valutazione dei progetti

1. Le domande devono pervenire al Comune di Forlì entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello durante il quale è prevista l'attività per la quale si richiede il contributo. Le domande sono redatte su apposito modulo predisposto dal Comune secondo le modalità indicate nel bando.
2. Le domande pervenute entro il termine di cui al comma 1, sono istruite dall'ufficio istruttore entro il 31 marzo

dell'anno successivo

3. L'assegnazione dei contributi, tenuto conto delle priorità stabilite nel PEG, avviene secondo i seguenti parametri di valutazione:
   a) carattere di innovazione;
   b) ricaduta sul territorio;
   c) coinvolgimento della cittadinanza;
   d) numero di paesi esteri coinvolti;
   e) grado di diffusione e sensibilizzazione della cultura europea.
4. In base alle risultanze dell'istruttoria, il dirigente competente, con propria determinazione stabilisce l'ammissibilità dei progetti al contributo o la loro esclusione.

Art. 36 – Determinazione del contributo

1. Per i progetti o le iniziative di cui all'art. 34, comma 1 lettera a), i contributi sono concessi entro il limite massimo del 40% della spesa preventivata e, comunque, per un importo massimo di € 4.000,00.
2. Per gli scambi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b), i contributi sono concessi entro il limite massimo del 30% della spesa preventivata e, comunque, per un importo massimo non superabile di € 1.000,00.
3. Per quanto non disciplinato dal presente capo, ed in particolare per quanto riguarda modalità di presentazione delle domande, loro istruttoria, concessione ed erogazione, decadenza e revoca del contributo si fa rinvio alle disposizioni comuni sul procedimento contenute nella parte III.

Titolo VI – Attività promozionali per il commercio, l'industria, l'artigianato e l'agricoltura.

Capo I – Interventi per il commercio

Art. 37 – Obiettivi dell'intervento

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze, concorre alla promozione ed allo sviluppo delle attività commerciali, in sede fissa e su aree pubbliche, nonché delle attività economiche in genere, operanti nei luoghi di interesse commerciale, quali strade, piazze o altre aree del territorio comunale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune provvede alla concessione di contributi avvalendosi delle risorse a ciò destinate nell'ambito del Bilancio di Previsione, sulla base dei criteri e delle modalità indicate agli articoli successivi.

.3 Nel PEG sono riportati gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso l'erogazione dei contributi. I fondi assegnati all'apposito capitolo di bilancio sono utilizzati per contributi finanziari su progetto, ad erosione progressiva del fondo assegnato.

Art. 38 – Requisiti soggettivi

1. Possono essere ammessi a contributo i soggetti promotori delle iniziative e delle manifestazioni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 37, le associazioni di categoria del commercio, i comitati, le cooperative ed i consorzi di imprenditori e, in genere, gli organismi rappresentativi del mondo economico.
2. Sono inoltre inclusi fra i possibili destinatari di contributo i soggetti non riconducibili alla definizione di cui al comma 1, quali società di marketing e promotori di eventi in genere che comportano l'effettivo coinvolgimento degli operatori economici operanti nella strada o nell'area interessata dall'iniziativa.

Art. 39 – Requisiti oggettivi

1. A titolo indicativo, sono da considerarsi ammissibili a contributo iniziative quali l'allestimento di mostre, spettacoli, rievocazioni storiche, sfilate di moda, esposizioni di auto d'epoca, concorsi vetrine, luminarie natalizie, nonché l'organizzazione fiere e mercati straordinari.
2. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 implica, di norma, l'apertura delle attività commerciali ed economiche operanti nell'area interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di orari di vendita e di ogni altra eventuale disposizione regolante l'apertura e la chiusura delle attività.

Art. 40 – Presentazione delle domande e criteri di valutazione dei progetti

1. Le domande sono presentate al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente. La domanda è corredata dai seguenti elementi atti a documentare le caratteristiche dell'iniziativa:
   a) il programma ed i contenuti dell'iniziativa;
   b) il preventivo di spesa dettagliato per voci di costo;
   c) il piano di finanziamento;
   d) il numero di operatori economici interessati in quanto operanti nell'area di riferimento ed in particolare, di quelli del settore commerciale.
   e) elenco degli operatori aderenti alla manifestazione ed in tal senso impegnati alla effettuazione dell'apertura dei propri esercizi, pur nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia;
2. Le domande sono esaminate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, nell'ordine determinato dalla data

di presentazione al Comune. Nel caso di domande incomplete o comunque carenti vale la data di regolarizzazione.

3. Allo scopo di permettere la valutazione contestuale di domande fra loro concorrenti nell'utilizzo delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi, l'esame delle domande presentate nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno avviene, indipendentemente dalla data di presentazione o di regolarizzazione, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
   a) iniziative interessanti il Centro Storico, con priorità per quelle proposte dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1;
   b) iniziative interessanti altri luoghi del territorio comunale con priorità per quelle proposte dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1.

Art. 41 – Determinazione del contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa ed in particolare, quelle destinate:
   a) all'allestimento degli spettacoli e delle iniziative di animazione in genere;
   b) all'acquisto di strutture o al loro noleggio;
   c) alla realizzazione di arredi o addobbi particolari;
   d) alla pubblicizzazione dell'iniziativa;
   e) all'attivazione ed all'uso delle fonti di energia.
2. Sono comunque escluse dall'ammissibilità a contributo le spese costituenti autoremunerazione delle prestazioni fornite dal soggetto organizzatore e di norma, le spese sostenute dal soggetto medesimo per il ricorso a prestazioni professionali e di consulenza in genere.
3. L'ammontare del contributo è stabilito, di volta in volta, in relazione ad una valutazione del progetto che abbia riferimento:
   a) al carattere innovativo dell'iniziativa;
   b) alla consistenza dell'impegno organizzativo e finanziario;
   c) al grado di adesione degli operatori economici.
4. L'ammontare del contributo è commisurato, in percentuale, al preventivo di spesa ed è determinato secondo i seguenti criteri:
   a) iniziative ripetitive e prive di significative innovazioni sul piano dei contenuti: fino al 20% della spesa ammissibile;
   b) allestimento delle luminarie natalizi, anche se ripetitive: fino al 40% della spesa ammissibile;
   c) iniziative di nuova istituzione e di particolare significato in relazione all'innovatività dei contenuti: sino al 30% della spesa ammissibile.
5. Fermi restando i limiti percentuali di cui al comma 4, è incentivata, in sede di determinazione dell'ammontare del contributo, la realizzazione di iniziative:
   a) comportanti un impegno finanziario diretto da parte dei singoli operatori economici;
   b) che vedano la partecipazione, intesa in termini di adesioni all'apertura delle attività, di almeno il 50% degli operatori collocati nell'area di interesse della manifestazione.
6. Qualora l'iniziativa realizzata risulti per contenuti, finalità, impegno finanziario ed organizzativo, partecipazione degli operatori economici, significativamente diversa da quella prospettata in via preliminare, il Comune si riserva di revocare il provvedimento di concessione del contributo e di non procedere, conseguentemente, alla sua liquidazione.
7. All'ammissione al contributo ed alla sua quantificazione, provvede con propria determinazione il Dirigente competente
8. Per quanto non disciplinato dal presente capo, ed in particolare per quanto riguarda modalità di presentazione delle domande, loro istruttoria, concessione ed erogazione, decadenza e revoca del contributo si fa rinvio alle disposizioni comuni sul procedimento contenute nella parte III.

Capo II – Interventi per la promozione dell'industria e dell'artigianato

Art. 42 – Obiettivi degli interventi

1. In attuazione dell'art. V dei "Principi generali e programmatici" dello Statuto comunale il Comune promuove e sostiene iniziative e progetti per lo sviluppo, la promozione e la qualificazione dell'industria, dell'artigianato di servizio e produttivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune provvede alla concessione di contributi avvalendosi delle risorse a ciò destinate nell'ambito del bilancio di previsione, sulla base dei criteri e delle modalità indicate agli articoli successivi.
3. Nel PEG sono riportati gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso l'erogazione dei contributi . I fondi assegnati all'apposito capitolo di bilancio sono utilizzati per contributi finanziari su progetto, ad erosione progressiva del fondo assegnato.

Art. 43 – Requisiti soggettivi

1. Possono essere ammessi a contributo i soggetti di seguito indicati, con sede legale o operativa nel territorio del

Comune di Forlì:
   a) portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati;
   b) consorzi di imprese artigiane ed industriali.
2. Non sono ammessi a contributo i progetti e le iniziative promossi da singole imprese.

Art. 44 – Tipologie di progetti finanziabili
1. Sono ammissibili a contributo le iniziative finalizzate allo sviluppo, alla promozione e qualificazione delle attività industriali e artigianali operanti nel territorio comunale, mediante la valorizzazione di settori omogenei o collegati.
2. A titolo indicativo, possono considerarsi comprese fra le iniziative di cui al comma 1:
   a) l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni;
   b) la realizzazione di campagne pubblicitarie o di altre iniziative quali convegni, seminari ed iniziative similari, tese a far conoscere, valorizzare e qualificare il lavoro artigiano;
   c) la predisposizione di studi di fattibilità e di ricerche finalizzate al trasferimento dell'innovazione tecnologica;
   d) le attività di formazione o di riqualificazione del personale.

Art. 45 – Presentazione delle domande e criteri di valutazione
1. Le domande sono presentate al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente. La domanda è corredata dai seguenti elementi atti a documentare le caratteristiche dell'iniziativa :
   a) il programma ed i contenuti dell'iniziativa;
   b) il preventivo di spesa dettagliato per voci di costo;
   c) il numero di operatori economici coinvolti o comunque interessati;
   d) il piano di finanziamento.
2. Le domande sono esaminate, fatto salvo quanto previsto al comma 3, secondo l'ordine di presentazione. In caso di domande incomplete vale la data di regolarizzazione.
3. Allo scopo di permettere la valutazione contestuale di domande fra loro concorrenti nell'utilizzo delle risorse destinate alla concessione dei contributi e per favorirne il più efficace utilizzo in relazione alla qualità dei progetti, l'esame delle domande nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno avviene, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
   a) maggiore rispondenza alle finalità di sviluppo, promozione e qualificazione dell'apparato produttivo e dei servizi;
   b) carattere innovativo dell'iniziativa;
   c) ampiezza degli interessi coinvolti;
   d) consistenza dell'impegno finanziario ed organizzativo.

Art. 46 - Determinazione del contributo
1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa Sono escluse le spese costituenti auto remunerazione delle prestazioni fornite dal soggetto organizzatore e le spese sostenute per il ricorso a prestazioni professionali e di consulenza in genere.
2. L'ammontare del contributo è commisurato al preventivo di spesa sulla base dei seguenti criteri:
   a) iniziative ripetitive e prive di significative innovazioni sul piano dei contenuti: fino al 20% della spesa ammissibile;
   b) iniziative di nuova istituzione e di particolare significato in relazione ai contenuti innovativi: sino al 30% della spesa ammissibile.
3. Fermi restando i limiti percentuali di cui al comma 2, nella determinazione del contributo è valutata con favore l' impegno finanziario diretto da parte dei singoli operatori economici.
4. Qualora l'iniziativa realizzata risulti per contenuti, finalità, impegno finanziario ed organizzativo, partecipazione degli operatori economici, significativamente diversa da quella prospettata in via preliminare, il Comune si riserva di revocare il provvedimento di concessione del contributo e di non procedere, conseguentemente, alla sua liquidazione.
5. All'ammissione al contributo ed alla sua quantificazione, provvede il dirigente competente per materia con propria determinazione.
6. Per quanto non disciplinato dal presente capo, ed in particolare per quanto riguarda modalità di presentazione delle domande, loro istruttoria, concessione ed erogazione, decadenza e revoca del contributo si fa rinvio alle disposizioni comuni sul procedimento contenute nella parte III.

CAPO III – Interventi per l'agricoltura

Art. 47 – Obiettivi degli interventi
1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze, concorre alla promozione ed allo sviluppo delle attività operanti nel settore agricolo con particolare riferimento alle attività di ricerca, di sperimentazione e divulgazione di nuove pratiche colturali finalizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti ed a una maggiore salvaguardia dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune provvede alla concessione di contributi avvalendosi delle risorse a ciò destinate nell'ambito del bilancio di previsione, sulla base dei criteri e delle modalità indicate agli articoli successivi.
3. Nel PEG sono riportati gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso l'erogazione dei contributi. I fondi assegnati all'apposito capitolo di bilancio sono utilizzati per contributi finanziari su progetto, ad erosione progressiva del fondo assegnato.

Art. 48 – Requisiti soggettivi

1. Possono essere ammessi a contributo i soggetti di seguito indicati, con sede legale o operativa nel territorio del Comune di Forlì:
   α) portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati;
   β) istituti, enti e consorzi di imprese le cui attività sono collegate agli obiettivi indicati all'art. 47.
2. Non sono ammessi a contributo i progetti e le iniziative promossi da singole imprese.

Art. 49 – Requisiti oggettivi

1. A titolo indicativo, sono da considerarsi ammissibili a contributo iniziative finalizzate alla realizzazione di:
   a) attività di ricerca, di sperimentazione e divulgazione di nuove pratiche colturali finalizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti ed a una maggiore salvaguardia dell'ambiente;
   b) convegni o seminari incentrati su tematiche di interesse per l'agricoltura e prioritariamente rivolte agli operatori del settore.

Art. 50 – Presentazione delle domande e criteri di valutazione

1. Le domande sono inoltrate al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, a mezzo dell'apposita modulistica, indicando almeno i seguenti elementi essenziali:
   a) il programma ed i contenuti dell'iniziativa;
   b) il preventivo di spesa dettagliato per voci di costo;
   c) il piano di finanziamento.
2. Le domande sono esaminate nell'ordine determinato dalla data di presentazione al Comune; nel caso di domande incomplete o comunque carenti, fa fede la data di regolarizzazione.
3. Allo scopo di permettere la valutazione contestuale di domande fra loro concorrenti nell'utilizzo delle risorse assegnate e per favorirne il più efficace utilizzo delle stesse in relazione alla qualità dei progetti, l'esame delle domande presentate nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno avviene, indipendentemente dalla data di presentazione o di regolarizzazione, sulla base di criteri di priorità atti a privilegiare le iniziative maggiormente indirizzate alla realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 47;

Art. 51 – Determinazione del contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa; sono escluse le spese costituenti auto remunerazione delle prestazioni fornite dal soggetto organizzatore e, di norma, le spese sostenute dal soggetto medesimo per l'eventuale ricorso a prestazioni professionali e di consulenza in genere.
2. L'ammontare del contributo è stabilito, di volta in volta, in relazione ad una valutazione del progetto, che abbia riferimento:
   a) al carattere innovativo dell'iniziativa;
   b) alla consistenza dell'impegno organizzativo e finanziario;
   c) al grado di adesione degli operatori economici.
3. L'ammontare del contributo è commisurato al preventivo di spesa sulla base dei seguenti criteri:
   a) iniziative ripetitive e prive di significative innovazioni sul piano dei contenuti: fino al 20% della spesa ammissibile;
   b) iniziative di nuova istituzione e di particolare significato in relazione ai contenuti innovativi: sino al 30% della spesa ammissibile.
4. Fermi restando i limiti percentuali di cui al comma 3, nella determinazione del contributo è valutato con favore l'impegno finanziario diretto da parte dei singoli operatori economici.
5. Qualora l'iniziativa realizzata risulti per contenuti, finalità, impegno finanziario ed organizzativo, partecipazione degli operatori economici, significativamente diversa da quella prospettata in via preliminare, il Comune si riserva di revocare il provvedimento di concessione del contributo e di non procedere, conseguentemente, alla sua liquidazione.
6. All'ammissione al contributo ed alla sua quantificazione, provvede il dirigente competente per materia, o chi per lui, con propria determinazione.
7. Per quanto non disciplinato dal presente capo, ed in particolare per quanto riguarda modalità di presentazione delle domande, loro istruttoria, concessione ed erogazione, decadenza e revoca del contributo si fa rinvio alle disposizioni comuni sul procedimento contenute nella parte III.

Titolo VII - Attività di tutela dei consumatori

Art. 52 – Obiettivo degli interventi

1. In attuazione dell'art. V dei "Principi generali e programmatici " dello Statuto comunale il Comune tutela i diritti dei consumatori e ne sostiene le forme organizzative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune provvede alla concessione di contributi avvalendosi delle risorse a ciò destinate nell'ambito del bilancio di previsione, sulla base dei criteri e delle modalità indicate agli articoli successivi.
3. Nel PEG sono riportati gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso l'erogazione dei contributi . I fondi assegnati all'apposito capitolo di bilancio sono utilizzati per contributi finanziari su progetto, ad erosione progressiva del fondo assegnato.

Art. 53 – Requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e i comitati dei consumatori e degli utenti iscritti nell'apposito albo regionale, con sede nel Comune di Forlì o che abbiano in esso una sede operativa. Detti organismi devono avere come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.
2. Tali soggetti devono esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti operanti nei settori della produzione, del commercio o dei servizi.

Art. 54 – Tipologie di progetti finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative di cui all'art. 57 che si svolgono nel territorio comunale o che interessano comunque la popolazione in esso residente.
2. Tali iniziative devono avere le seguenti caratteristiche:
   a) essere realizzate mediante forme efficaci di comunicazione quali: l'organizzazione di conferenze-dibattito e convegni; promozione di campagne di informazione; realizzazione di opuscoli informativi;
   b) interessare tematiche rispetto alla quali si ravvisi l'opportunità di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione con lo scopo di accrescere nel cittadino la conoscenza dei propri diritti di consumatore .
3. Sono ritenute ammissibili a contributo tutte le spese organizzative, pubblicitarie e di allestimento dell'iniziativa.

Art. 55 – Presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande sono inoltrate al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, a mezzo dell'apposita modulistica, indicando almeno i seguenti elementi essenziali:
   a) il programma ed i contenuti dell'iniziativa;
   b) preventivo di spesa dettagliato per voci di costo;
   c) piano di finanziamento.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, nel caso di organismi associativi;
   b) ogni altra documentazione che il soggetto interessato ritenga utile ai fini della migliore valutazione dell'iniziativa proposta o che sia successivamente richiesta dal responsabile del procedimento ai fini istruttori.

Art. 56 - Criteri di valutazione

1. Le domande sono esaminate nell'ordine determinato dalla data di presentazione; nel caso di domande incomplete o comunque carenti fa fede la data della loro regolarizzazione.
2. Allo scopo di permettere la valutazione contestuale di domande fra loro concorrenti nell'utilizzo delle risorse destinate alla concessione dei contributi e per favorirne il più efficace utilizzo in relazione alla qualità dei progetti, l'esame delle domande nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
   a) carattere innovativo dell'iniziativa;
   b) capacità di raggiungere il maggior numero di consumatori;
   c) grado di coinvolgimento della pluralità delle organizzazioni operanti in ambito comunale.

Art. 57 – Determinazione del contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa: sono escluse le spese costituenti autoremunerazione delle prestazioni fornite dal soggetto organizzatore e, di norma, le spese sostenute dal soggetto medesimo per l'eventuale ricorso a prestazioni professionali e di consulenza in genere.
2. L'ammontare del contributo è commisurato al preventivo di spesa, sulla base dei seguenti criteri:
   a) iniziative ripetitive e prive di significative innovazioni sul piano dei contenuti: fino al 20% della spesa ammissibile;
   b) iniziative di nuova istituzione e di particolare significato per aspetti innovativi dei contenuti: sino al 30% della spesa ammissibile.

3. Fermi restando i limiti percentuali di cui al comma 2, nella determinazione del contributo è valutata con favore la realizzazione di iniziative che si rivolgono alla generalità dei consumatori e che coinvolgono la pluralità delle organizzazioni operanti in ambito comunale.
4. Qualora l'iniziativa realizzata risulti per contenuti, finalità, impegno finanziario ed organizzativo, partecipazione degli operatori economici, significativamente diversa da quella prospettata in via preliminare, il Comune si riserva di revocare il provvedimento di concessione del contributo e di non procedere, conseguentemente, alla sua liquidazione.
5. All'ammissione al contributo ed alla sua quantificazione, provvede il dirigente competente per materia con propria determinazione.
6. Per quanto non disciplinato dal presente capo, ed in particolare per quanto riguarda modalità di presentazione delle domande, loro istruttoria, concessione ed erogazione, decadenza e revoca del contributo si fa rinvio alle disposizioni comuni sul procedimento contenute nella parte III.

Titolo VIII - Assistenza legale a favore di donne in difficoltà socio economica

Art. 58 - Obiettivi degli interventi
1. In attuazione dell'art. II dei "Principi generali e programmatici "dello Statuto comunale e del disposto di cui all'art. 24 della Costituzione, il Comune assume iniziative di sostegno, anche con oneri a carico del bilancio comunale, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che comportano limiti al concreto godimento ed esercizio da parte delle donne del diritto alla difesa in occasione di fatti riconducibili ad una condizione di genere.
2. I contributi sono concessi sulla base di richieste con erosione progressiva del fondo assegnato.

Art. 59 – Requisiti soggettivi
1. Sono ammesse a godere delle provvidenze di che trattasi le donne residenti nel Comune di Forlì, in temporanea condizione di difficoltà socio economica.
2. E' considerata in temporanea condizione di difficoltà socio economica la donna la composizione del cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) non superiore ad Euro 13.000,00.
3. Si considera come nucleo familiare la sola donna con eventuali figli minori o altri familiari a carico ai fini IRPEF.

Art. 60 - Requisiti oggettivi
1. Il contributo per l'esercizio del diritto di difesa è concesso unicamente nel caso di controversie attinenti al diritto di famiglia e ai reati in materia di violenza sessuale, ai sensi della legge 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 61 – Presentazione delle domande e criteri di valutazione
1. La domanda di ammissione al contributo à inoltrata al Comune di Forlì, anche mediante consegna a mano presso il servizio comunale competente; la domanda deve contenere o essere corredata dai seguenti elementi:
   a) oggetto della causa;
   b) valore presunto della causa;
   c) autodichiarazione idonea a consentire la verifica del requisito soggettivo di cui all'art. 60.
2. Di norma è opportuno che la presentazione della domanda sia preceduta da un colloquio informativo presso il servizio comunale competente.
3. Il dirigente del servizio competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dispone l'ammissione al contributo. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione. In caso di domande concomitanti (pervenute a distanza inferiore a 30 giorni) e concorrenti (per la limitatezza delle risorse disponibili) è data priorità alle situazioni di maggiore difficoltà (in base alla I.S.E.E minore).

Art. 62 – Determinazione del contributo
1. L'importo annuo massimo del contributo concedibile è stabilito in Euro 1.500,00. E' ammessa. in corso di causa, la possibilità di riproporre la domanda per un massimo di ulteriori due annualità.
2. La donna che usufruisce del contributo si impegna con la stessa auto-dichiarazione di cui all'art. 61 a comunicare al Comune l'esito del giudizio e, in caso di esito positivo con recupero delle spese legali, a restituire in tutto o in parte il contributo ricevuto.
3. Il contributo, se concesso, è di norma erogato entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Per quanto non specificato nel presente titolo si applicano le disposizioni generali sul procedimento della parte III.

Titolo IX - Attività in campo universitario.

Art. 63 – Obiettivi degli interventi
1. In attuazione dell'art. IV del "Principi generali e programmatici" dello Statuto, il Comune promuove, anche mediante l'erogazione di contributi finanziari, progetti ed iniziative in grado di favorir l'integrazione fra gli ambiti sociali ed economici della città con l'Università e la sua popolazione studentesca.

2. I contributi finanziari sono concessi sulla base di progetti ed iniziative con erosione progressiva del fondo assegnato nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno di riferimento.

Art. 64 – Requisiti soggettivi

1. Possono partecipare all'assegnazione dei contributi di cui al presente Titolo:
   a) le associazioni ed i comitati studenteschi iscritti al registro comunale delle libere forme associative;
   b) istituti e centri universitari:
   c) enti e scuole superiore di formazione.

Art. 65 - Requisiti oggettivi

1. I progetti e le iniziative possono riguardare la realizzazione di attività e iniziative scientifiche, culturali o ricreative (quali attività teatrali, musicali, scambi con l'estero), in grado di favorire una proficua e sistematica integrazione e collaborazione con l'Università e la città di Forlì.

Art. 66 – Presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
   a) descrizione del progetto o delle iniziative che si intendono realizzare evidenziando le finalità, i destinatari ed il periodo di svolgimento;
   b) preventivo di spesa dettagliato ed entità del contributo richiesto;
   c) eventuale compartecipazione di altri Enti pubblici o privati con indicazione contributo ottenuto o richiesto;
   d) la designazione di un delegato quale responsabile nei confronti del Comune della regolare attuazione delle iniziative.
2. L'esame delle domande avviene, di norma, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso di domande concomitanti (pervenute a distanza di tempo inferiore a giorni trenta) e concorrenti (per la limitata disponibilità di risorse residue), la priorità è attribuita secondo i criteri dell'art. 67.

Art. 67 – Determinazione del contributo e criteri di valutazione

1. L'ammontare del contributo è determinato entro il limite massimo del 60% della spesa preventivata sulla base dei seguenti criteri:
   a) rispondenza alle tematiche ed ai contenuti di cui all'articolo 65;
   b) rilevanza culturale del progetto;
   c) grado di coinvolgimento della cittadinanza e degli studenti.
2. Sono considerate prioritari i progetti che assicurano un maggiore raccordo con l'attività didattica e di ricerca dei corsi universitari; in particolare tale raccordo può riguardare:
   a) l'integrazione fra i diversi corsi di laurea o diplomi universitari e con quelli analoghi di altre città italiane o di paesi esteri;
   b) l'integrazione fra i corsi di laurea, le scuole secondarie superiori, le associazioni culturali ed i centri giovanili;
   c) la conoscenza dei corsi di laurea e di diploma all'estero e in altre regioni italiane;
   d) l'integrazione di studenti portatori di handicap;
   e) l'approfondimento di tematiche di particolare rilevanza scientifica e sociali quali il ruolo dell'operatore internazionale, l'integrazione comunitaria ed europea, i diritti dei popoli, l'approfondimento degli aspetti politici, economici e giuridici dei diversi paesi, il recupero della storia e delle tradizioni locali, le nuove tecnologie.
3. Per quanto non specificato nel presente titolo si applicano le disposizioni generali sul procedimento della parte III.

Art. 68 – Altre disposizioni particolari

1. Le iniziative ammesse a contributo devono essere completate, di norma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di concessione del contributo.
2. La documentazione delle spese sostenute deve avvenire attraverso la presentazione di note, fatture o ricevute fiscali intestate, per una quota parte di esse pari almeno al 75%.
3. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, nei limiti del contributo assegnato e della documentazione prodotta in sede di rendicontazione. Qualora la spesa complessiva realmente sostenuta risulti inferiore del 20% a quella preventivata l'entità del contributo da erogare è ridotta in misura proporzionale
4. I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a riportare nel materiale informativo delle attività ed iniziative finanziate la dicitura "con il contributo del Comune di Forlì".

Titolo X – Attività per la difesa dell'ambiente.

Art. 69 – Obiettivi degli interventi

1. In attuazione dell'art. IV del "Principi generali e programmatici" dello Statuto, il Comune promuove, anche mediante l'erogazione di contributi finanziari, progetti ed iniziative in grado di favorire la crescita di una cultura per una difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale.
2. I fondi assegnati all'apposito capitolo di bilancio sono utilizzati per la concessione di contributi con erosione progressiva dello stanziamento, secondo gli obiettivi annualmente stabiliti nel PEG.

Art. 70 – Requisiti soggettivi

1. Possono partecipare all'assegnazione dei contributi di cui al presente Titolo:
   a) scuole ed istituti scolastici, associazioni studentesche ed associazioni culturali iscritti al registro comunale delle libere forme associative;
   b) altri enti pubblici;
   c) gruppi di volontariato e privati cittadini.

Art. 71 – Tipologie di progetti o iniziative finanziabili

1. I progetti e le iniziative, preferibilmente rivolti al mondo giovanile e scolastico, sviluppano una o più delle seguenti tematiche:
   a) contribuire alla crescita della coscienza dell'importanza del "problema ambientale";
   b) diffondere la conoscenza degli aspetti naturalistici dell'ambiente regionale;
   c) sviluppare la conoscenza e la coscienza degli aspetti scientifici e tecnici dell'alterazione dell'ecosistema e delle soluzioni possibili per una prevenzione o una inversione delle tendenze in atto;
   d) promuovere escursioni, visite guidate, brevi soggiorni didattici presso luoghi o strutture di interesse ambientale nell'ambito del territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Art. 72 – Criteri di valutazione delle domande

1. Lo stanziamento annuale viene ripartito secondo i seguenti criteri:
   a) il 50% a sostegno di iniziative di educazione ambientale intraprese dalle associazioni ambientaliste nei confronti delle scuole dell'obbligo e superiori;
   b) il 30% per la concessione di contributi alle scuole per brevi soggiorni didattici, escursioni, visite guidate come indicato all'art. 1. Le quote non utilizzate nel primo semestre sono messe a disposizione di altre richieste eccedenti le possibilità di finanziamento originariamente previste. Le domande inevase, per esaurimento dello stanziamento, sono riproposte d'ufficio per l'esercizio successivo.

Art. 73 – Determinazione del contributo

1. L'ammontare del contributo è commisurato alla spesa preventivata sulla base dei seguenti criteri:
   a) rispondenza alle tematiche ed ai contenuti di cui all'articolo 71;
   b) rilevanza culturale del progetto;
   c) grado di coinvolgimento della cittadinanza e degli studenti.
2. Il contributo è determinato nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile nei limiti dell'importo massimo di Euro 500,00.
3. All'ammissione al contributo ed alla sua quantificazione, provvede il dirigente competente per materia con propria determinazione.
4. Per quanto non disciplinato dal presente capo, ed in particolare per quanto riguarda modalità di presentazione delle domande, loro istruttoria, concessione ed erogazione, decadenza e revoca del contributo si fa rinvio alle disposizioni comuni sul procedimento contenute nella parte III.

PARTE TERZA - DISPOSIZION I SUL PROCEDIMENTO

Capo I - Presentazione delle domande

Art. 74– Pubblicità dei termini per la presentazione delle domande

1. Il comune assicura ampia pubblicità alle modalità di accesso ai contributi, indicando le procedure per la presentazione delle domande con riferimento ai settori o materie di cui alla parte seconda.
2. In caso di contributi annuali il comune comunica attraverso il sito web i termini ordinari entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare la domanda di contributo unitamente ai programmi annuali di attività.
3. In caso di contributi su progetto, il comune pubblica il relativo bando nelle ordinarie forme di legge e attraverso il sito web, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. In caso di contributo ad erosione progressiva del fondo assegnato, il comune pubblica nelle ordinarie forme di legge e attraverso il sito web, apposita comunicazione in cui dichiara aperta la procedura per la presentazione delle domande.

Art. 75 – Domande per contributi annuali

1. Le domande di contributo annuale sono presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, redatte in conformità al modello predisposto dal Comune e sottoscritte dal legale rappresentante del

soggetto richiedente.

2. In caso di presentazione a mano fa fede la data apposta dall'ufficio protocollo comunale. In caso di invio a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale.
3. Le domande sono corredate da tutti i documenti previsti nel modello di cui al comma 1. I dirigenti competenti per singole materie nella definizione del modello hanno cura di-prevedere l'allegazione dei documenti strettamente necessari ad una corretta istruttoria della domanda, omettendo di richiedere la documentazione già in possesso del Comune.
4. Le domande presentate in difformità al modello di cui al comma 1, possono essere sanate nei quindici giorni successivi all'invito in tal senso rivolto dall'ufficio istruttore.

Art. 76- Domande per contributi su progetti a bando

1. Le domande di contributo su progetto sono presentate entro il termine stabilito nell'apposito avviso pubblico emanato dal dirigente competente. Le domande sono redatte in conformità al modello predisposto dal Comune e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
2. In caso di presentazione a mano fa fede la data apposta dall'ufficio protocollo comunale. In caso di invio a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale.
3. Le domande sono corredate da tutti i documenti previsti nel modello di cui al comma 1. I dirigenti competenti per singole materie nella definizione del modello hanno cura di-prevedere l'allegazione dei documenti strettamente necessari ad una corretta istruttoria della domanda, omettendo di richiedere la documentazione già in possesso del Comune.
4. Le domande presentate in difformità al modello di cui al comma 1 possono essere sanate nei quindici giorni successivi all'invito in tal senso rivolto dall'ufficio istruttore.

Capo II – Concessione e liquidazione del contributo

Art. 77 – Attività istruttoria

1. La semplice presentazione della domanda non da diritto all'ottenimento del contributo pure in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti.
2. Gli uffici competenti per settore o materia svolgono l'istruttoria delle domande al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e la coerenza del fine specifico perseguito da ciascun soggetto richiedente, con gli obiettivi stabiliti per ciascuna delle materie o settori oggetto di promozione o sostegno. Nel compimento dell'attività istruttoria gli uffici competenti applicano i principi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241
3. Gli uffici nel caso di contributi su progetti a bando, redigono:
   a) un elenco delle domande ammesse e finanziabili;
   b) un elenco delle domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
   c) un elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'art. 79.

Art. 78- Concessione del contributo

1. Il dirigente competente, responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede con propria determinazione alla concessione dei contributi in conformità all'attività istruttoria di cui all'art. 82, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.
2. La fase della comunicazione si svolge nel modo seguente:
   a) pubblicazione della determinazione all'albo pretorio e sul sito internet nell'apposita sezione;
   b) comunicazione ai soggetti destinatari dei contributi;
   c) inserimento nell'albo dei beneficiari ai sensi dell'art. 95.

Art. 79 – Diniego del contributo

1. Il diniego del contributo è disposto dal medesimo dirigente di cui all'art. 78, nei seguenti casi:
   a) difetto dei requisiti soggettivi;
   b) difetto dei requisiti oggettivi;
   c) inadeguatezza dei fondi stanziati per l'esercizio in corso;
   d) fine specifico dell'attività non coerente con gli obiettivi stabiliti per ciascuna materia o settore d'intervento;
   e) domanda pervenuta oltre il termine predeterminato;
   f) domanda incompleta rispetto a quanto prescritto agli articoli 75 e 76;
   g) eventuali cause di inammissibilità specificamente previste nella parte II per le singole materie o settori d'intervento.

2. Il provvedimento negativo è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 80 – Liquidazione del contributo

1. L'erogazione del contributo da parte del competente ufficio dell'area finanziaria avviene di norma a seguito di presentazione di apposita attestazione del responsabile del procedimento che attesta che l'attività per la quale l' incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle altre condizioni eventualmente apposte nel provvedimento di concessione, così come documentato da apposita rendicontazione..
2. La rendicontazione da parte del soggetto destinatario del contributo è resa con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo le modalità stabilite dal regolamento o dal bando.
3. In caso di minore spesa rispetto a quella preventivata, il contributo viene proporzionalmente ridotto in maniera tale che esso non superi la percentuale massima stabilita.
4. Gli uffici possono rideterminare la spesa ammissibile ed il susseguente contributo valutando la pertinenza della spesa documentata. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa prevista a condizione che non siano modificate sostanzialmente le attività inizialmente indicate nella domanda.
5. L'erogazione, ove previsto dalle specifiche disposizioni della parte II, può avvenire in via anticipata in misura non superiore al 70% del contributo concesso.
6. Nel caso di cui al comma 4, se dalla rendicontazione risulta una spesa inferiore all'anticipazione già erogata, i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

Capo III – Verifiche e controlli

Art. 81 – Vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili durevoli acquistati col contributo finanziario del Comune, per la durata di almeno 3 anni dalla data di acquisto, pena la revoca del contributo con conseguente restituzione dello stesso maggiorato degli interessi.

Art. 82 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

1. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli ispettivi e verifiche sulle dichiarazione sostitutive prodotte sia in fase istruttoria sia al momento della rendicontazione secondo le modalità stabilite dall'art. 71 del DPR 445/2000.

Capo IV – Decadenza

Art. 83 – Decadenza del contributo

1. Il dirigente competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi ove necessario al recupero totale o parziale delle somme già erogate, nei seguenti casi:
   a) in mancanza della rendicontazione di cui all'art. 80, comma 1;
   b) in caso di presentazione di rendicontazione sulla base dichiarazione non veritiera o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che vi sia stata preventiva comunicazione.
2. La pronuncia è disposta non oltre 180 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

PARTE QUARTA – ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Titolo I – Patrocinio ad iniziative, attività e manifestazioni.

Art. 84 – Finalità del patrocinio

1. Il patrocinio costituisce una espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti d'iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse senza fini di lucro da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio comunale. Esse devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto comunale.
2. Il patrocinio è concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio cittadino quando presentano un contenuto strettamente legato alla città o a fatti e personaggi di particolare rilievo ad essa legati.

Art. 85- Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del patrocinio:
   α) comuni, province, università, comunità montane ed altri enti pubblici;
   β) associazioni, fondazioni, comitati, istituzioni, società ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa;
   χ) persone fisiche di chiara fama e prestigio.
2. Le richieste volte ad ottenere il patrocinio del Comune sono indirizzate al sindaco o all'assessore delegato per materia. Esse sono redatte in carta semplice e sottoscritte dal soggetto promotore dell'iniziativa.
3. Le richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali:

α) scopi e finalità dell'iniziativa;
β) tempi e luoghi di svolgimento;
χ) programma e modalità di svolgimento;
δ) eventuali benefici agevolazioni richiesti.

Art. 86 - Concessione del patrocinio

1. Il Comune può concedere il patrocinio con atto del sindaco o dell'assessore delegato alla materia.
2. L'atto di concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione ad apporre su ogni mezzo di informazione la dicitura "con il patrocinio del Comune di Forlì" e a rappresentare lo stemma dell'ente secondo le indicazioni e le prescrizioni grafiche fornite dall'ufficio comunale competente.
3. Il Presidente del consiglio comunale, per finalità attinenti al ruolo istituzionale dell'organo rappresentato, può concedere il patrocinio, con gli effetti indicati al comma 2 e con la formula "con il patrocinio del Presidente del Consiglio Comunale di Forlì. Eventuali oneri finanziari connessi al patrocinio possono essere impegnati esclusivamente sull'apposito fondo assegnato in dotazione al Presidente ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 87 – Effetti del patrocinio

1. La concessione del patrocinio di norma non comporta oneri per il comune.
2. Quando la manifestazione o l'iniziativa presenta rilevanti finalità di interesse pubblico, il Comune, con la concessione del patrocinio può accollarsi l'onere, anche parziale, delle spese organizzative o delle altre concessioni disciplinate al titolo secondo (patrocinio oneroso).
3. Il patrocinio non oneroso comporta le agevolazioni previste dai regolamenti comunali in materia di diritti sulle pubbliche affissioni e di canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 88 – Revoca del patrocinio

1. Il Comune può revocare la concessione del patrocinio nei seguenti casi:
   a) mancata realizzazione della manifestazione o dell'iniziativa programmata;
   b) realizzazione dell'iniziativa in termini sostanzialmente diversi da quelli programmati e tali da determinare, se conosciuti per tempo, l'esclusione dalla concessione;
   c) grave mancanza nel rapporto col Comune per il venire meno dei requisiti di correttezza e di affidabilità che sono alla base della concessione.
2. La revoca del patrocinio comporta la decadenza dei benefici di cui all'art. 87, comma 2, con obbligo di rimborso delle spese sostenute dal Comune, e comma 3, con obbligo di restituzione delle agevolazioni fruite.

Titolo II – Concessione di locali, impianti ed attrezzature.

Art. 89 – Disposizioni comuni

1. Per i programmi ed i progetti disciplinati nella parte seconda e per la manifestazioni ed iniziative per le quali è concesso il patrocinio, possono essere concesse una o più delle provvidenze disciplinate dal presente titolo.
2. Le relative concessioni, richieste contestualmente alle domande principali o con richiesta separata, sono disposte dal dirigente competente sulla base di conforme indirizzo degli organi amministrativi.
3. Nei casi disciplinati agli articoli 90, 91 e 92, ove l'esenzione anche parziale dal pagamento della tariffa o del canone dei servizi resi, non è già disciplinata da appositi regolamenti, provvede il dirigente competente su conforme indirizzo della Giunta Comunale che si esprime, di norma, sulla scorta dei seguenti criteri:
   a) in caso di iniziative di particolare rilevanza o in caso di iniziative rilevanti non assistite da contributi finanziari del comune, fino al 100%;
   b) iniziative rilevanti assistite anche da contributi finanziari del comune: fino al 50%.
4. I provvedimenti di concessione di cui agli articoli da 90 a 93, sono comunicati all'unità competente per il controllo di gestione con la indicazione dei costi, anche figurativi, sostenuti dal comune o dei minori introiti correlati alle suddette concessioni, utilizzando lo schema di comunicazione indicato nell'allegato B.

Art. 90 - Predisposizione di spazi, aree e strutture attrezzate

1. La concessione è disposta dal dirigente competente a seguito di indirizzo conforme della giunta comunale sulla base di una dettagliata individuazione dei costi sostenuti dal Comune per la relativa predisposizione e dei mancati introiti per i beni patrimoniali concessi. La giunta comunale stabilisce l'eventuale onere di partecipazione del richiedente con le modalità indicate all'art. 99. Per i beni demaniali si applicano le disposizioni previsto dal relativo regolamento.

Art. 91 - Concessione di sedi ed impianti comunali

1. La concessione è disposta dal dirigente competente in conformità alla disciplina del relativo regolamento. Quando detto regolamento subordina la concessione di esenzioni parziali o totali dal pagamento dei relativi canoni d'uso ad una preventiva valutazione degli organi amministrativi, la richiesta viene determinata previo indirizzo

conforme dell'organo amministrativo.

Art. 92 – Fornitura di prestazioni e servizi

1. La fornitura di prestazioni e servizi con oneri a carico del Comune è concessa dal dirigente competente sulla base di una valutazione preventiva dei costi,anche figurativi, connessi alla fornitura. La giunta comunale stabilisce l'onere di partecipazione del richiedente.

Art. 93 – Prestito di attrezzature, materiali e beni mobili

1. Il prestito di attrezzature, materiali e beni mobili di proprietà comunale in occasione di manifestazioni o iniziative per le quali il Comune ha concesso il patrocinio, è concesso dal dirigente competente che ha in dotazione il suddetto materiale previa stima o valutazione dei beni oggetto di concessione. L'atto di concessione contiene l'elenco dei beni concessi controfirmato dal concessionario. Quando il suddetto valore supera i 1000,00 Euro, il concessionario è tenuto a rilasciare apposita cauzione di importo pari al 50% di tale valore.

Art. 94 - Concessione di targhe, premi, coppe o altre dotazioni di rappresentanza

1. La concessione di targhe, premi, coppe o altre dotazioni di rappresentanza è disposta dal dirigente competente su conforme indirizzo dell'organo amministrativo. La giunta comunale stabilisce all'inizio di ciascun esercizio le risorse da destinare a tale finalità e le direttive vincolanti per la loro utilizzazione.
2. Il dirigente competente cura il registro dei premi di rappresentanza indicando, il premio concesso, l'evento di riferimento ed il valore di costo.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I – Albo dei beneficiari

Art. 95 – Istituzione dell'albo

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge 20 dicembre 1991, n. 412, è predisposto l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
2. Per ciascun beneficiario sono indicati i seguenti dati:
   a) se persona fisica, dati anagrafici e residenza; se persona giuridica, associazione o altro ente, denominazione o ragione sociale e sede legale;
   b) codice fiscale o partita IVA;
   c) importo del contributo ricevuto;
   d) motivazione del contributo;
   e) estremi del provvedimento di concessione (numero e data della determinazione dirigenziale).

Art. 96 – Tenuta ed aggiornamento dell'albo

1. L'albo è predisposto da apposito ufficio dell'area finanziaria e tenuto a disposizione di chiunque voglia consultarlo, nel pieno rispetto delle norme sulla riservatezza e del regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili. .
2. Il responsabile della tenuta dell'albo provvede all'aggiornamento dell'albo stesso entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 97 – Pubblicazione dell'albo

1. L'albo è pubblicato annualmente, non oltre il 30 aprile, per un periodo di 60 giorni, all'albo pretorio del comune e nel sito web comunale. Della pubblicazione è data comunicazione ai cittadini.
2. La pubblicazione dei dati riferiti ai soggetti iscritti all'albo avviene nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sensibili.
3. Copia dell'albo è trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Titolo II – Disposizioni finali e transitorie.

Art. 98 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente testo unificato si applicano le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di accesso e di trattamento dei dati personali.

Art. 99 - Procedimenti pendenti

1. I procedimenti pendenti sono conclusi con applicazione delle norme regolamentari vigenti al momento della presentazione della domanda.

Art. 100 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unificato sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari espressamente individuate con l'atto di approvazione. E' inoltre abrogata ogni altra disposizione dettata da regolamenti comunali che sia in contrasto o sia incompatibile con le presenti disposizioni.

Art. 101 – Entrata in vigore

1. Il presente testo unificato entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio.

Allegato A - ***Criteri per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito delle "Attività per la promozione e la diffusione dello sport e per il tempo libero"***
(Integrativo delle disposizioni contenute nell'art. 29).

1. Le risorse economiche a disposizione, per ogni tipologia, sono divise per il punteggio complessivo ottenuto dai progetti ammessi ed il quoziente così ottenuto, che costituisce "il valore" da attribuire a ciascun punto ottenuto dalle singole proposte accolte, definisce l'entità del contributo da riconoscere ad ogni richiedente. Sono ammessi al contributo i progetti che raggiungono almeno punti 75 (su 150).
2. Ad ogni progetto è assegnato un punteggio massimo di 150 punti sulla base dei criteri stabiliti nei commi 3, 4 e 5.
3. Per le attività di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b):
   a) fino ad un massimo di punti 80 per il "contenuto del progetto" così suddivisi: (i) fino ad un massimo di 35 punti per la coerenza del progetto rispetto alle finalità dell'art. (a) e le priorità dell'art. (d), (ii) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della complessità del progetto in termini di durata della sua realizzazione; (iii) fino ad un massimo di 10 punti per il numero dei partecipanti; (iv) fino ad un massimo di 25 punti per la valutazione della professionalità e delle qualifiche degli istruttori ed operatori impegnati nel progetto;
   b) fino ad un massimo di punti 25 per la valutazione della coerenza fra il preventivo delle spese e le caratteristiche del progetto;
   c) fino ad un massimo di 25 punti per la valutazione della capacità di finanziamento della spesa;
   d) fino ad un massimo di punti 30 per la valutare la capacità di coinvolgimento del territorio.
4. Per le attività di cui all'art. 29, comma 1, lettera (c):
   fino ad un massimo di 40 punti per valutare l'efficacia della manifestazione in termini promozione sportiva e di comunicazione dei valori dello sport;
   a) fino ad un massimo di punti 25 per il numero dei partecipanti prevedibili;
   b) fino ad un massimo di punti 10 per valutare l'interesse dei progetti per lo sviluppo di partenariati stabili tra istituti scolastici e organizzazioni sportive anche per facilitare gli scambi a livello internazionale;
   c) fino ad un massimo di 20 punti per la promozione degli sport di minore diffusione;
   d) fino ad un massimo di 15 punti per la valutazione della coerenza fra il preventivo delle spese e le caratteristiche del progetto;
   e) fino ad un massimo di 15 punti per la valutazione della capacità di finanziamento della spesa;
   f) fino ad un massimo di 10 punti per la capacità del progetto di valorizzazione degli impianti comunali anche mediante un uso plurimo;
   g) fino ad un massimo di 35 punti per la valutazione della strategia di comunicazione del progetto o dell'iniziativa.
5. Ai soli fini della definizione dell'entità del contributo, saranno considerati i seguenti criteri aggiuntivi:
   a) solo per le attività di cui all'art. 29, comma 1, lettera b): fino a un massimo di 20 punti;
   b) presenza di interventi mirati alla realizzazione di specifiche priorità del programma annuale comunale: fino a un massimo di 10 punti.

Allegato B -. Schema tipo per la rendicontazione dei vantaggi economici ai sensi dell'art. 89

Rendicontazione dei vantaggi economici

Tipologia benefici concessi	Evento	Soggetto beneficiario	Periodo	Oggetto prestazione	Benefici non economici	Benefici economici diretti	Importo beneficio	Benefici economici indiretti	Importo beneficio stimato	Totale Beneficio concesso
Patrocini					Utilizzo nome e stemma dell'ente	Pagamento spese sostenute		Agevolazioni su diritti, tariffe e canoni		
Predisposizione di spazi, aree e strutture attrezzate					Concessione di targhe, premi e coppe	Contributi finanziari concessi		Concessione gratuita di sedi e impianti		
Concessioni di sedi ed impianti comunali								Forniture gratuite di prestazioni e servizi		
Fornitura di prestazioni e servizi								Prestiti gratuiti di beni		
Prestito di attrezzature, materiali e beni mobili										
Concessione di targhe, premi e coppe										

Esempio

Tipologia beneficio concesso	Evento	Soggetto beneficiario	Periodo	Oggetto prestazione	Beneficio non economico	Beneficio economico diretto	Importo beneficio	Beneficio economico indiretto	Importo beneficio stimato	Totale Beneficio concesso
Concessione di sedi e impianti comunali	Gara sportiva XY	Ass Sportiva	30 mag	Impianto sportivo Z		Pagamento utenze (50%)	1.500	Concessione gratuita impianto	2.000	3.500